

COMUNE DI CHALLAND SAINT ANSELME



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.01.2006

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2010

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.04.2011

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12.03.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.08.2020

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
<u>Articolo 1 Consiglieri comunali</u>	3
<u>Articolo 2 Prima seduta del Consiglio</u>	3
TITOLO II GRUPPI CONSILIARI	3
<u>Articolo 3 Composizione</u>	3
<u>Articolo 4 Costituzione</u>	4
<u>Articolo 5 Presa d'atto del Consiglio</u>	4
<u>Articolo 6 Conferenza dei Capi-gruppo</u>	4
TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	4
<u>Articolo 7 Sede riunioni</u>	4
<u>Articolo 8 Sessioni</u>	5
<u>Articolo 9 Convocazione</u>	5
<u>Articolo 10 Sedute prima convocazione</u>	5
<u>Articolo 11 Seduta seconda convocazione</u>	5
<u>Articolo 12 Ordine del giorno</u>	6
<u>Articolo 13 Sedute</u>	6
<u>Articolo 14 Verifica del numero legale</u>	6
<u>Articolo 15 Pubblicità e segretezza delle sedute</u>	7
TITOLO IV DISCUSSIONE E VOTAZIONE	7
<u>Articolo 16 Ordine durante le sedute</u>	7
<u>Articolo 17 Sanzioni disciplinari</u>	7
<u>Articolo 18 Tumulto in aula</u>	7
<u>Articolo 19 Comportamento del pubblico</u>	8
<u>Articolo 20 Prenotazione per la discussione</u>	8
<u>Articolo 21 Svolgimento interventi</u>	8
<u>Articolo 22 Durata interventi</u>	8
<u>Articolo 23 Questioni pregiudiziali e sospensive</u>	9
<u>Articolo 24 Fatto personale</u>	9
<u>Articolo 25 Adunanza informale</u>	9
<u>Articolo 26 Dichiarazione di voto</u>	10
<u>Articolo 27 Votazione</u>	10
<u>Articolo 28 Irregolarità nella votazione</u>	10
<u>Articolo 29 Verbalizzazione della riunione</u>	10
<u>Articolo 30 Incompatibilità</u>	11
TITOLO V DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI	11
<u>Articolo 31 Diritto all'informazione dei Consiglieri</u>	11
<u>Articolo 32 Interrogazioni</u>	11
<u>Articolo 33 Risposta alle interrogazioni</u>	11
<u>Articolo 34 Interpellanze</u>	12
<u>Articolo 35 Svolgimento delle interpellanze</u>	12
<u>Articolo 36 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni</u>	12
<u>Articolo 37 Mozioni</u>	12
<u>Articolo 38 Svolgimento delle mozioni</u>	13
<u>Articolo 39 Emendamenti alle mozioni</u>	13
<u>Articolo 40 Votazione delle mozioni</u>	13
<u>Articolo 40 bis Mozione di sfiducia costruttiva</u>	13
<u>Articolo 41 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione</u>	13

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Consiglieri Comunali¹

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco, dal Vicesindaco e da 9 consiglieri.²

Articolo 2

Prima seduta del Consiglio³

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal consigliere anziano, cioè colui che ha ottenuto, in sede di votazione, la maggior cifra individuale, ai sensi del comma 8bis dell'art. 53 della L.R. 4/95, in caso di parità di voti è consigliere anziano il più anziano di età.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio esamina la condizione degli eletti, dichiarandone l'ineleggibilità qualora ne sussistano i presupposti, provvedendo alle eventuali sostituzioni.
3. Il Consiglio procede all'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale ivi compreso il Vicesindaco e all'approvazione degli indirizzi generali di governo.
4. Elegge altresì, tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Articolo 3

Composizione

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composta da almeno 2 consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo Consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
4. I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

¹ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12.03.2015

² Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.08.2020

³ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12.03.2015

Articolo 4

Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere non componente della Giunta che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I Gruppo Consiliari si danno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capo gruppo.

Articolo 5

Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari, della designazione dei capi gruppo e di ogni successiva variazione.

Articolo 6

Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è composta dal Sindaco e dai Capi-gruppo.
2. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta dei Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 7

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso in cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Articolo 8

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni dell'art. 13 dello Statuto e con le modalità in tale articolo indicate.

Articolo 9

Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale oppure a mezzo lettera raccomandata o altri mezzi equivalenti nei termini indicati dall'art. 13 dello Statuto.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente od altra persona dal consigliere stesso indicata.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune deve eleggere domicilio nel Comune in cui è consigliere ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie e straordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri nei termini previsti dall'art. 13 dello Statuto.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.
7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio, deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Articolo 10

Sedute prima convocazione⁴

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio in carica. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 4 consiglieri.⁵
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Articolo 11

Seduta seconda convocazione

1. È seduta di seconda convocazione quella che segua ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per

⁴ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.04.2011

⁵ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.08.2020

essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulta indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 9.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato tempestivamente soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 9.

Articolo 12

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco o ad un terzo dei consiglieri assegnati o 200 elettori.⁶
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un terzo dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.⁷
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Il Sindaco può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, fermo restando il disposto del comma 2.

Articolo 13

Sedute

1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, dal Vicesindaco ed in caso di assenza ed impedimento di entrambi dall'Assessore delegato. Ai fini degli articoli seguenti il termine Presidente si riferisce a chi presiede l'Assemblea consiliare.
2. Il Sindaco in chiusura di seduta informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

Articolo 14

Verifica del numero legale

1. All'inizio, ed in qualsiasi momento nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà più uno del numero di consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

⁶ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.08.2020

⁷ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.08.2020

Articolo 15
Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni discrezionali ed apprezzamenti tali da pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone fisiche il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

TITOLO IV
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 16
Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Articolo 17
Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Articolo 18
Tumulto in aula

1. Quando via sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Presidente aggiorna la riunione al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Articolo 19
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservati ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Articolo 20
Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 21
Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salvo la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di posizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento ed all'ordine del giorno.

Articolo 22
Durata interventi

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a. I quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, sottoposte all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - b. I cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento ed all'ordine del giorno
3. Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di quindici minuti, il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Articolo 23

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni, posso parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma la votazione avviene per alzata di mano.

Articolo 24

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervento insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Articolo 25

Adunanza informale

1. Il Consiglio può disporre adunanze informali, per l'esame, lo studio o l'approfondimento di particolari problemi, senza poteri deliberanti, su iniziativa del Sindaco o di 4 consiglieri.⁸
2. In tali adunanze non è richiesto il quorum di presenze e non è necessario l'intervento del Segretario Comunale; l'eventuale verbalizzazione della seduta può essere effettuata da un dipendente comunale o da uno dei consiglieri presenti.
3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato per iscritto a tutti i consiglieri almeno tre giorni prima della seduta.

⁸ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.08.2020

4. Per le adunanze informali non sarà corrisposto gettone di presenza.

Articolo 26

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale, su sua richiesta, si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Articolo 27

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale, per acclamazione, per alzata di mano, oppure in altra forma palese a discrezione del Presidente.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto soltanto le deliberazioni da assumere in seduta segreta e le deliberazioni per le quali le leggi speciali prevedano tale tipo di scrutinio.
3. Salvo i casi in cui la Legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
4. In caso di votazione a scrutinio segreto, al termine delle operazioni di voto, il Presidente con l'assistenza di tre consiglieri con funzione di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
5. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

Articolo 28

Irregolarità nella votazione

1. Nel caso in cui si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Articolo 29

Verbalizzazione della riunione

1. I processi verbali delle deliberazioni devono indicare i punti principali della discussione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e, ove richiesto, le dichiarazioni di voto.
2. È consentito, a discrezione del verbalizzante, l'uso di apparati audiovisivi di registrazione, al fine di documentare gli interventi per la corretta redazione del verbale.

Articolo 30
Incompatibilità

1. I consiglieri o il Segretario Comunale debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni inerenti argomenti di interesse proprio o di parenti ed affini sino al quarto grado.⁹
2. Nel caso in cui ad allontanarsi sia il Segretario Comunale, il Presidente sceglie un consigliere cui vengono affidate le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO V
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Articolo 31
Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quegli degli enti e delle aziende da quello dipendenti nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre il diritto di ottenere dagli uffici, compresi quegli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, sentito il Segretario o il responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione comunale o delle persone.

Articolo 32
Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il Sindaco risponde nella prima riunione consiliare da convocare.

Articolo 33
Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dare luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

⁹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2010

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Articolo 34 **Interpellanze**

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2. Il Sindaco, nella prima riunione del Consiglio da convocare, darà svolgimento all'interpellanza.

Articolo 35 **Svolgimento delle interpellanze**

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco e da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Articolo 36 **Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta di trattazione. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Articolo 37 **Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio di un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Articolo 38
Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai venti minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo, il Sindaco ed un Assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Articolo 39
Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Articolo 40
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 40 bis
Mozione di sfiducia costruttiva¹⁰

Articolo 41
Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copia, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

¹⁰ Articolo soppresso con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.08.2020